Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 12 giugno 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 - Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

DISGUIDI GAZZETTA UFFICIALE

Al fine di rendere più agile e tempestiva l'integrazione dei *fascicoli disguidati* della Gazzetta Ufficiale questa Amministrazione ne consente il ritiro immediato e diretto presso le librerie concessionarie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma.

Gli abbonati potranno pertanto rivolgersi alle librerie elencate in calce tenendo presente che la richiesta dei fascicoli dovrà essere avanzata nei termini previsti dalle condizioni d'abbonamento — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione — e corredata da una fascetta dell'abbonamento in corso.

Tale fascetta dovrà essere rilasciata al libraio con l'elenco dei numeri ritirati, timbrato e firmato per ricevuta.

BOLOGNA — piazza dei Tribunali, 5/F
FIRENZE — via Cavour, 46/R
GENOVA — via XII Ottobre, 172/R
MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3
NAPOLI — via Chiaia, 5
PALERMO — via Ruggero Settimo, 37
ROMA — via del Tritone, 61/A
TORINO — via Roma, 80

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1979.

Trasferimento alle regioni a statuto ordinario del personale appartenente ai ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in applicazione dell'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della *Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che delega il Governo ad emanare norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite o delegate funzioni amministrative statali alle regioni, ed in particolare quelle riguardanti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 112, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale stabilisce che sono messe a disposizione delle regioni, in relazione alle funzioni trasferite o delegate, con il medesimo decreto, contingenti di personale delle amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli indicati nel precedente comma, che tali contingenti sono da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281;

Considerato che ai sensi del citato art. 112 il contingente di personale deve essere ripartito, con il medesimo decreto tra le regioni, tenendo conto delle richieste di ciascuna di esse;

Visto il parere della commissione interregionale citata in ordine ai criteri da seguire per la determinazione del contingente di persoale;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da porre a disposizione delle regioni è di complessive settantatre unità ripartite per carriera e ruoli come segue:

1) *Carriera dirigenziale*:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 3

2) *Carriera direttiva*:
a) ruolo tecnico ad esaurimento del Corpo delle miniere . . . . n. 2
b) ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico » 13
c) ruolo personale tecnico del Servizio geologico » 5

Totale . . . n. 20

3) *Carriera di concetto*:
a) ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 47
b) ruolo dell'amministrazione centrale » 1

Totale . . . n. 48

4) *Carriera esecutiva*:
ruolo del Corpo delle miniere - assistenti . n. 2

Art. 2.

Il contigente di cui al precedente articolo viene ripartito per regione come segue:

1. — REGIONE ABRUZZO

Impiegati messi a disposizione n. 2, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1

Carriera di concetto:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1

2. — REGIONE BASILICATA

Impiegati messi a disposizione n. 1:

Carriera direttiva:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1

3. — REGIONE CALABRIA

Impiegati messi a disposizione n. 4, così distinti:

Carriera dirigenziale:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1

Carriera direttiva:
a) ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1
b) ruolo personale del Servizio geologico . » 1

Totale . . . n. 2

Carriera di concetto:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1

4. — REGIONE CAMPANIA

Impiegati messi a disposizione n. 9, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo tecnico ad esaurimento del Corpo delle miniere . . . . n. 1

Carriera di concetto:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 8

5. REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Impiegati messi a disposizione n. 5, così distinti:

Carriera direttiva:
a) ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 2
b) ruolo personale tecnico del Servizio geologico » 1

Totale . . n. 3

Carriera di concetto:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 2

6. — REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione n. 15, così distinti:

Carriera direttiva:
a) ruolo tecnico ad esaurimento . . . n. 1
b) ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico » 1
c) ruolo personale tecnico del Servizio geologico » 1

Totale . . n. 3

Carriera di concetto:
a) ruolo dell'amministrazione centrale . n. 1
b) ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico » 10

Totale . n. 11

Carriera esecutiva:
ruolo del Corpo delle miniere - assistenti . n. 1

7. — REGIONE LIGURIA

Impiegati messi a disposizione n. 2:

Carriera di concetto:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 2

8. — REGIONE LOMBARDIA

Impiegati messi a disposizione n. 5, così distinti:

Carriera dirigenziale:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1

Carriera direttiva:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1

Carriera di concetto:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 3

9. — REGIONE MARCHE

Impiegati messi a disposizione n. 2, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1

Carriera di concetto:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1

10. — REGIONE MOLISE

Impiegati messi a disposizione n. 1:

Carriera di concetto:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1

11. — REGIONE PIEMONTE

Impiegati messi a disposizione n. 5, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1

Carriera di concetto:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 4

12. — REGIONE PUGLIA

Impiegati messi a disposizione n. 5, così distinti:

Carriera dirigenziale:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1

Carriera direttiva:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 2

Carriera di concetto:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 2

13. — REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione n. 10, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1

Carriera di concetto:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 8

Carriera esecutiva:
ruolo del Corpo delle miniere - assistenti . . n. 1

14. — REGIONE UMBRIA

Impiegati messi a disposizione n. 3, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1
ruolo del personale tecnico del Servizio geologico » 1

Totale . . . n. 2

Carriera di concetto:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 1

15. — REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione n. 4, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo personale tecnico del Servizio geologico n. 1

Carriera di concetto:
ruolo del Corpo delle miniere - personale tecnico n. 3

Art. 3.

La messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito nel precedente articolo, è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1979

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRESSANI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1979
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 227

(5393)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, in Milano, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede in Milano, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto (Pordenone), con effetto dal 26 maggio 1975;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1976, 23 settembre 1976 e 19 settembre 1977, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede in Milano, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto (Pordenone), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5292)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Parma per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967 col quale è stata istituita la borsa merci di Parma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Parma, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma formulata con deliberazione n. 49 del 15 febbraio 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Parma per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Laganà dott. Renato;
2) Bizzi rag. Italo;
3) Fava dott. Rolando;
4) Guareschi geom. Guido;
5) Piazza dott. Maurizio;
6) Savi Umberto;
7) Ziliotti dott. Giuseppe.

Membri supplenti:

1) Artoni p.a. Vittorio;
2) Ghersetich dott. Renato;
3) Savi ing. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(4440)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Lazio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70, sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Lazio, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Lazio provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi.

Roma - grandinate del 2, 27, 28, 30, 31 maggio, 1, 2, 5, 15 giugno, 11, 14, 18, 23 agosto 1978; gelate del 3 e 4 gennaio 1979.

Latina - gelate del 3 e 4 gennaio 1979.

Rieti - gelate del 3 e 4 gennaio 1979.

Viterbo - siccità dell'autunno 1978; gelate del 3 e 4 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro: MARCORA

(4663)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare (Bergamo);

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare (Bergamo), è prolungata fino al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5291)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umbria elettrica, in Umbertide.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umbria elettrica di Umbertide (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 giugno 1978 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umbria elettrica di Umbertide (Perugia), è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5290)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Verolengo « Co.La. Ver. » a r.l., in Verolengo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze emerse a seguito dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 17 febbraio 1978 presso la società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Verolongo « Co.La.Ver » a r.l., con sede in Verolongo (Torino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Verolongo « Co.La.Ver » a r.l., con sede in Verolongo (Torino), costituita per rogito notaio dott. Enrico Penazzo in data 13 gennaio 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Pier Giuseppe Cariglio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(4731)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa chimica italiana, in Pontecchio Marconi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Alfa chimica italiana di Pontecchio Marconi (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Alfa chimica italiana di Pontecchio Marconi (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 novembre 1978 al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5293)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saim laterizi, stabilimento di Petruro Irpino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Saim laterizi, stabilimento di Petruro Irpino (Avellino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Saim laterizi, stabilimento di Petruro Irpino (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 novembre 1978 al 6 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5295)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpit, in Porcari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Salpit di Porcari (Lucca);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salpit di Porcari (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5289)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero ospedale oftalmico di Torino al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dall'on. Giuseppina Restellini Negri presidente *pro-tempore* dell'ente ospedaliero ospedale oftalmico di Torino in data 19 agosto 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e di trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 17 maggio 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 settembre 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzata al prelievo e al trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 655, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero ospedale oftalmico di Torino è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite nelle sale operatorie dell'ente ospedaliero ospedale oftalmico di Torino dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo:

Vannini prof. Angelo, primario della prima divisione ospedaliera;

Bellan dott. Bruno, aiuto della prima divisione ospedaliera;

Diotti dott. Giorgio, aiuto della prima divisione ospedaliera;

Furiotti dott. Franco, aiuto della prima divisione ospedaliera;

Actis dott. Giampiero, assistente della prima divisione ospedaliera;

Assetto dott. Vincenzo, assistente della prima divisione ospedaliera;

Vaona dott.ssa Paola, assistente della prima divisione ospedaliera;

Girotto dott. Franco, assistente della prima divisione ospedaliera;

Balcat dott. Ugo, assistente della prima divisione ospedaliera;

Lega dott. Mauro, assistente della prima divisione ospedaliera;

Fagiano dott. Mario, assistente della prima divisione ospedaliera;

Gastaldi prof. Gian Marco, primario della divisione glaucomi;

Cotta Ramusino dott. Mario, aiuto della divisione glaucomi;

Bartoli dott. Franco, assistente della divisione glaucomi;

Caramello dott. Guido, assistente della divisione glaucomi;

Bongioanni dott. Carlo, assistente della divisione glaucomi;

Faraldi prof. Italo, primario della divisione oftalmica infantile;

Contrucci dott.ssa Nora, aiuto della divisione oftalmica infantile;

Aleci dott. Carmelo, aiuto della divisione oftalmica infantile;

Gracis dott. Gian Paolo, assistente della divisione oftalmica infantile;

Pollastro dott. Rodolfo, assistente della divisione oftalmica infantile;

Poggi dott. Franco, assistente della divisione oftalmica infantile;

Santella dott.ssa Angela, assistente della divisione oftalmica infantile;

Bellone prof. Giorgio, primario della divisione traumatologica e ergoftalmica;

Cagigrigoriu dott. Eugenio, aiuto della divisione traumatologica e ergoftalmica;

Perotio dott. Marco, assistente della divisione traumatologica e ergoftalmica;

Trabucco dott. Armando, assistente della divisione traumatologica e ergoftalmica;

Bagnasacco dott. Giovanni, assistente della divisione traumatologica e ergoftalmica;

Boles-Carenini prof. Bruno, primario della divisione clinica;

Liuzzi prof. Luciano, aiuto della divisione clinica;

Diversi prof. Augusto, aiuto della divisione clinica;

Grignolo dott. Federico, aiuto della divisione clinica;

Vitale Brovarone dott. Filippo, assistente della divisione clinica;

Sebastiani dott. Franco, assistente della divisione clinica;

Bauchiero dott. Luigino, assistente della divisione clinica;

Musso dott. Mario, assistente della divisione clinica;

Brogliatti dott.ssa Beatrice, assistente della divisione clinica;

Lopresti-Costantino dott.ssa Lidia, assistente della divisione clinica;

Milanese dott.ssa Clara, assistente della divisione clinica.

Dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:

Vannini prof. Angelo, primario della prima divisione ospedaliera;

Bellan dott. Bruno, aiuto della prima divisione ospedaliera;

Diotti dott. Giorgio, aiuto della prima divisione ospedaliera;

Furlotti dott. Franco, aiuto della prima divisione ospedaliera;

Gastaldi prof. Gian Marco, primario della divisione glaucomi;

Cotta Ramusino dott. Mario, aiuto della divisione glaucomi;

Faraldi prof. Italo, primario della divisione oftalmica infantile;

Contrucci dott.ssa Nora, aiuto della divisione oftalmica infantile;

Aleci dott. Carmelo, aiuto della divisione oftalmica infantile;

Bellone prof. Giorgio, primario della divisione traumatologica e ergoftalmica;

Cagigrigoriu dott. Eugenio, aiuto della divisione traumatologica e ergoftalmica;

Boles-Carenini prof. Bruno, primario della divisione clinica;

Liuzzi prof. Luciano, aiuto della divisione clinica;

Diversi prof. Augusto, aiuto della divisione clinica;

Grignolo dott. Federico, aiuto della divisione clinica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero ospedale oftalmico di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5394)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Santa Sofia d'Epiro	8.650.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1974, 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 30 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico dei bilanci 1974, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catania:	
Castiglione di Sicilia	21.200.000
Provincia di Grosseto:	
Castel del Piano	14.040.000
Provincia di Messina:	
Castroreale	13.390.000

Con decreti ministeriali 30 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catania:	
Castiglione di Sicilia	50.000.000
Provincia di Catanzaro:	
Limbadi	14.970.000
Provincia di Cosenza:	
San Marco Argentano	42.320.000
Provincia di Forlì:	
Gemmano	3.860.000
Provincia di Frosinone:	
Pignataro Interamna	10.790.000
Provincia di Grosseto:	
Castel del Piano	36.430.000
Scarlino	20.110.000
Provincia di Lecce:	
Vernole	36.490.000
Provincia di Livorno:	
Bibbona	28.490.000
Provincia di Pesaro-Urbino:	
Montecalvo in Foglia	9.810.000
Provincia di Pistoia:	
Abetone (ulteriore mutuo)	2.380.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Castelnovo di Sotto	30.000.000

Con decreti ministeriali 30 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Monteleone di Fermo	5.810.000
Provincia di Catania:	
Castiglione di Sicilia	57.360.000
Provincia di Catanzaro:	
Limbadi	16.690.000
Provincia di Cosenza:	
Canna	13.950.000
Luzzi	48.770.000
Pietrafitta	16.380.000
San Marco Argentano	16.310.000
Santa Sofia d'Epiro (ulteriore mutuo)	15.050.000
Provincia di Frosinone:	
Pignataro Interamna	10.890.000
Provincia di Grosseto:	
Massa Marittima	143.830.000
Scarlino	23.710.000
Provincia di Lecce:	
Vernole (ulteriore mutuo)	27.750.000
Provincia di Livorno:	
Bibbona	33.620.000
Provincia di Pistoia:	
Abetone (ulteriore mutuo)	6.350.000
Provincia di Siena:	
Abbadia San Salvatore	56.120.000

Con decreti ministeriali 30 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Benevento:	
Fragneto L'Abate	17.390.000
S. Bartolomeo in Galdo	56.380.000
Provincia di Catania:	
Castiglione di Sicilia	74.570.000
Provincia di Catanzaro:	
Limbadi	17.510.000
Provincia di Cosenza:	
San Marco Argentano	22.020.000
Provincia di Foggia:	
Lucera	400.000.000
Provincia di Frosinone:	
Esperia	33.090.000
Provincia di Grosseto:	
Massa Marittima	150.870.000
Scarlino	30.830.000
Provincia di Lecce:	
Vernole	45.300.000
Provincia di Milano:	
Magnago	26.890.000
Provincia di Pistoia:	
Ponte Buggianese	35.540.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Agnana Calabra	49.560.000
Taurianova	200.970.000
Provincia di Sassari:	
Bonnanaro	2.460.000

(Da 678/M a 723/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 138, mod. 241 D.P. — Data: 3 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Palermo. — Intestazione: Perricone Giacomo, nato a Palermo il 13 marzo 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 18.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5355)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 maggio 1975 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, la dorsale del sistema orografico denominato « Monte dei Frati » e « Monte Canto » per la parte ricadente nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato urbanistica, servizio beni ambientali per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di gran valore per il suggestivo quadro naturale che la dorsale del sistema orografico citato rappresenta in associazione ed in rapporto al territorio pianeggiante circostante verso il quale le pendici montuose digradano ora con pendii accentuati, ora dolcemente fino a protendersi entro la pianura, offrendo la vista di una armonica sequenza di declivi coltivati a vigneto irregolarmente interrotti da macchie boscose variamente estese di querce e castagni e da prati-pascoli, quadro panoramico costituente uno scorcio particolarmente suggestivo, nel quale in modo mirabile si integrano misurati casolari e rustici disseminati in funzione di attività agro-silvo-pastorali ancora in vario grado esercitate;

Constatato come l'attuale assetto delle aree pianeggianti per lo più comprese tra gli assi viabili di maggiore scorrimento e la dorsale in argomento, pur interessate in alcune zone da insediamenti residenziali ed industriali di recente realizzazione, mantengano tuttavia un generale ed apprezzabile carattere di bellezza panoramica in associazione alla parte collinare della quale rispecchiano spesso le caratteristiche, come denota l'accentuata presenza di ampi appezzamenti adibiti a produzione agricola, di prati e macchie boschive nonché di infrastrutture abitative e produttive costituenti vive testimonianze di modelli di vita e tradizioni appartenenti oggi al comune patrimonio storico-culturale;

Richiamato il decreto ministeriale 1° aprile 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 22 aprile 1963 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Valle S. Egidio nel comune di Sotto il Monte e il decreto ministeriale 22 luglio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 10 agosto 1968 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

Visti i decreti del presidente della giunta regionale n. 320 del 21 aprile 1978 e n. 597 del 9 ottobre 1978, con i quali viene delegato l'assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

L'intero territorio del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII riveste notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo. Il sindaco del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 26 febbraio 1979

p. *Il presidente*: RIVOLTA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, riunitasi in data 7 maggio 1975 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Bergamo, come da nota di convocazione prot. n. 1006 del 29 aprile 1975.

(*Omissis*).

Accertato come l'ambito individuato interessi le circoscrizioni amministrative dei comuni di Ambivere, Mapello, Sotto il Monte, Carvico, Villa d'Adda, Cisano Bergamasco, Pontida e Palazzago;

Richiamate le delibere assunte dalla commissione in data 7 marzo 1962, relativamente alla zona di S. Egidio in Fontanella, e 10 aprile 1967, relativamente a parte del territorio del comune di Sotto il Monte;

A maggioranza di voti (favorevoli n. 5; astenuto il sindaco di Sotto il Monte);

Delibera

di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2, l'intero territorio del comune di Sotto il Monte.

(*Omissis*).

(3913)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Brembate Sopra, Ranica e Ponteranica

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati:

deliberazione 13 marzo 1979, n. 22236: comune di Brembate Sopra (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 8 marzo 1978, n. 8, relativa alla razionalizzazione di alcuni aspetti di piano per una migliore gestione del medesimo e all'introduzione di una nuova previsione insediativa artigianale per ridurre il fenomeno del pendolarismo);

deliberazione 13 marzo 1979, n. 22238: comune di Ranica (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 settembre 1977, n. 53, relativa all'esclusione dall'assoggettamento a piano di lottizzazione di alcuni ambiti, da destinarsi ad intervento edilizio diretto);

deliberazione 13 marzo 1979, n. 22247: comune di Ponteranica (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 1° ottobre 1977, n. 206, relativa alla razionalizzazione dell'uso del territorio in relazione ad alcune esigenze locali).

(4498)

Variante al piano di zona del comune di Melzo

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 13 marzo 1979, n. 22265: comune di Melzo (Milano).

(4499)

Varianti ai piani di zona dei comuni di Arosio e Mozzate

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 13 marzo 1979, n. 22262: comune di Arosio (Como);

deliberazione 10 aprile 1979, n. 22244: comune di Mozzate (Como).

(4205)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Dalmine

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato:

deliberazione 27 marzo 1979, n. 22607: comune di Dalmine (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 8 aprile 1974, n. 33).

(4500)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti ai piani di zona dei comuni di Gualtieri e Bomporto

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani di zona per l'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 27 marzo 1979, n. 1148 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3504/3373 nella seduta del 9 maggio 1979): comune di Gualtieri (Reggio Emilia) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 29 giugno 1978, n. 66);

deliberazione 17 aprile 1979, n. 1446 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3762/3629 nella seduta del 17 maggio 1979): comuni di Bomporto (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 luglio 1978, n. 131).

(5306)

Approvazione del piano per insediamenti produttivi del comune di Ravarino

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata nell'ufficio comunale interessato, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865:

deliberazione 27 marzo 1979, n. 1144 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3500/3316 nella seduta del 9 maggio 1979): comune di Rovarino (Modena) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 15 maggio 1978, n. 82).

(5307)

Variante al piano per insediamenti produttivi del comune di Bomporto

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stato approvato una variante al piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata nell'ufficio comunale interessato, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865:

deliberazione 27 marzo 1979, n. 1143 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3499/3315 nella seduta del 9 maggio 1979): comune di Bomporto (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 20 aprile 1978, n. 71).

(5308)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Tesero

Con deliberazione 30 marzo 1979, n. 2670, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le neoformate particelle fondiarie 6376/2 e 6376/3, comune catastale di Tesero, dal demanio al patrimonio provinciale.

(4621)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso allievi sottufficiali della guardia di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza;

Vista la legge 18 gennaio 1952, n. 40, contenente norme di avanzamento per i sottufficiali e per i militari di truppa della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, contenente norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari della guardia di finanza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 546, e successive modificazioni, recante aumenti di organico dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza;

Visto il decreto interministeriale 9 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1978, registro n. 13 Finanze, foglio n. 7, che stabilisce l'aliquota del personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare della guardia di finanza;

Vista la legge 11 dicembre 1971, n. 1090, che stabilisce i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali della guardia di finanza;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed in particolare l'art. 70;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della guardia di finanza di:

a) quattrocentoquarantuno allievi per il contingente ordinario;

b) centoquarantasei allievi per il contingente di mare.

Lo svolgimento del concorso prevede:

l'accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale;

una prova scritta di composizione italiana;

una prova orale di cultura generale;

un esame facoltativo di lingue estere, consistente in una prova scritta ed in una orale.

Il corso di reclutamento avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della guardia di finanza ed avrà la durata di due anni scolastici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguiranno la nomina a vice-brigadiere.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) i militari di truppa in servizio nella guardia di finanza che:

contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere;

non abbiano superato il 35° anno di età;

non abbiano demeritato durante il servizio prestato;

2) i giovani, anche se alle armi, che:

siano cittadini italiani;

abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

abbiano statura non inferiore a m 1,65;

abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

siano in possesso di diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

I concorrenti per il contingente di mare debbono inoltre essere in possesso o in grado di conseguire nell'anno scolastico 1978-79 uno dei seguenti diplomi:

maturità tecnica nautica, indirizzo capitani;

maturità tecnica aeronautica, indirizzo navigazione aerea;

maturità tecnica aeronautica, indirizzo assistenza alla navigazione aerea;

maturità tecnica nautica, indirizzo macchinisti;

maturità tecnica nautica, indirizzo costruttori;

maturità tecnica industriale, indirizzo meccanica;

maturità tecnica industriale, indirizzo costruzioni aeronautiche;

maturità tecnica industriale, indirizzo industrie navalmeccaniche;

maturità tecnica industriale, indirizzo telecomunicazioni;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettrotecnica;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettronica industriale;

padrone marittimo per il traffico e la pesca;

tecnico delle industrie meccaniche;

meccanico navale;

apparecchiatore elettronico;

elettricista installatore ed elettromeccanico;

radiotelegrafista di bordo;

montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi;

tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

I militari della guardia di finanza, contingente di mare, che partecipano al concorso ai sensi del precedente punto 1) possono concorrere per i posti riservati a tale contingente.

I requisiti sopra indicati, ad eccezione del titolo di studio per i concorrenti per i posti riservati al contingente di mare, debbono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e conforme al modello allegato 1, dovrà essere diretta al Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento - Viale XXI Aprile n. 54 - Roma-Nomentano, al quale sarà presentata o fatta pervenire unitamente al modello meccanografico « AS », da ritirarsi presso qualunque comando della guardia di finanza che fornirà anche le indicazioni per la compilazione dello stesso:

direttamente, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai concorrenti che non siano in servizio nella guardia di finanza;

tramite il comando da cui dipendono, al quale dovrà essere presentata entro il termine suddetto, dai concorrenti in servizio nel Corpo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il concorrente che non sia in servizio nella guardia di finanza deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso di titolo di scuola media inferiore e per i concorrenti del contingente di mare, il possesso o la possibilità di conseguire nell'anno scolastico 1978-79 uno dei diplomi indicati al precedente art. 2; copia del titolo di studio ed eventualmente del diploma, qualora già conseguito, dovrà essere allegata alla domanda.

Il concorrente che sia in servizio nella guardia di finanza deve indicare:

grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita;

data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado attuale;

reparto di appartenenza;

titolo di studio di cui è in possesso o, per il contingente di mare, che sia in grado di conseguire nell'anno scolastico 1978-79;

eventuali procedimenti penali pendenti.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio o, se militari, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o derivanti da forza maggiore.

Art. 5.

Per i concorrenti non in servizio nel Corpo il Comando scuole della guardia di finanza, centro di reclutamento, richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica e copia del libretto personale o dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare, per il personale statale di ruolo, copia dello stato matricolare;

b) dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 6.

Le domande presentate dai militari in servizio nella guardia di finanza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, punto 1), sono trasmesse dai comandi di corpo al Comando scuole - Centro di reclutamento, entro il termine stabilito dal comando generale, corredate dal giudizio di merito emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa.

Le domande presentate dai militari del Corpo che non siano in possesso del requisito di servizio di cui al precedente art. 2, punto 1), dovranno essere inoltrate al suddetto centro di reclutamento corredate da un rapporto informativo redatto dal comandante di compagnia o ufficiale di grado non inferiore a capitano dal quale il militare dipende.

Art. 7.

I partecipanti al concorso saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della guardia di finanza, membro e segretario.

Per i militari di truppa in servizio nella guardia di finanza, l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio espresso in sede di visita medica, qualora il concorrente ne faccia richiesta scritta all'atto della comunicazione, è soggetto a revisione da parte di una commissione costituita da:

un colonnello della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della guardia di finanza, membro e segretario.

La sede e la data della visita medica di primo accertamento saranno comunicati ai concorrenti dal Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento.

Nel caso in cui il partecipante al concorso abbia chiesto di essere ammesso a giudizio di revisione, il Comando scuole - Centro di reclutamento, qualora ritenga ciò necessario per la emissione del suddetto giudizio, provvederà a convocarlo per ulteriori accertamenti, comunicandone la sede e la data.

I concorrenti all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio; l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti massimi:

a) miopia e ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): tre diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: tre diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

La dentatura dovrà essere in buone condizioni. Sono tollerate carie, mancanze di denti e protesi estetiche purchè la masticazione risulti efficiente.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislabia o disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

otorinolaringoiatrico;

schermografico;

oftalmico;

esame dell'urina;

neurologico;

cardiologico;

determinazione dell'azotemia e glicemia.

I concorrenti devono presentarsi alla visita medica di primo accertamento muniti di un certificato di sana e robusta costituzione fisica, con allegata l'attestazione dell'avvenuto prelievo del sangue per l'accertamento sierologico della lue, rilasciato in data successiva alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* dal medico provinciale.

Per i militari del Corpo e per i giovani alle armi il suddetto certificato ed attestazione può essere rilasciato da un ospedale militare.

Art. 8.

I concorrenti giudicati idonei in sede di visita medica o che abbiano ottenuto la revisione del giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova scritta di composizione italiana, della durata di sei ore, che avrà luogo nella data e nelle sedi che saranno rese note agli interessati all'atto della comunicazione del giudizio di visita medica o di quello di revisione.

Presso ogni sede di esame, la vigilanza per la prova scritta è demandata ad appositi comitati che saranno nominati con determinazione del comandante generale della guardia di finanza.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, cui è devoluto il giudizio della prova scritta e orale, è composta da:

un generale della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario;

due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

La commissione esaminatrice attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.

Il concorrente che avrà riportato un punto di merito di almeno 10/20 nella prova scritta e l'idoneità in sede di accertamento psico-attitudinale, di cui al successivo art. 10, è ammesso a sostenere la prova orale di cultura generale sulla base del programma riportato in allegato 2.

E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10/20; quello non idoneo è escluso dal concorso.

Art. 10.

Il concorrente giudicato idoneo alla prova scritta di cui al precedente art. 9 è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio quale sottufficiale della guardia di finanza da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali inferiori della guardia di finanza, di cui uno anche segretario.

Il candidato giudicato non idoneo al predetto accertamento è escluso dal concorso.

Art. 11.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione e semprechè abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, sarà sottoposto allo esame di lingua o lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta e in una orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Il giudizio sulla prova scritta e orale di lingua estera è espresso dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, integrata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 12.

Art. 12.

La commissione di cui all'art. 9 forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.

Per la formazione delle graduatorie è presa come base la media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e orale di cui al precedente art. 9, così maggiorata:

a) diploma di ragioniere perito commerciale: 5 ventesimi;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado, si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, accertata in sede d'esame di cui al precedente art. 11, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25 ventesimi per un voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

1 ventesimo per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1,50 ventesimi per un voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall'aspirante:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o al valor civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle altre forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della guardia di finanza;

0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella guardia di finanza, fino al massimo di punti 1,30 ventesimi; nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3.

Art. 13.

I concorrenti non in servizio nella guardia di finanza, che siano stati ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, dovranno presentare o far pervenire direttamente al Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento, a pena di esclusione dal concorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione stessa, i seguenti documenti:

a) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva; per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della rivedibilità o della riforma deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

b) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

c) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei titoli di cui al precedente art. 12;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

e) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

f) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

g) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

i) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla scuola sottufficiali della guardia di finanza come allievo;

l) originale del diploma del titolo di studio e per i concorrenti per il contingente di mare anche il diploma di specializzazione di cui all'art. 2 o copia autenticata in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato. In quest'ultimo caso i vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio o copia autenticata entro il 1° febbraio 1980.

In caso di smarrimento del predetto titolo, il vincitore del concorso dovrà presentare, entro il termine del 1° febbraio 1980, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 gennaio 1969, n. 15.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Qualora i certificati indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) siano rilasciati da uno stesso ufficio, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) devono essere di data posteriore di quella di pubblicazione del presente decreto e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto dalla lettera *d*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Art. 14.

I concorrenti compresi nelle graduatorie di merito sono ammessi al corso allievi sottufficiali nell'ordine delle stesse graduatorie fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio e in congedo delle altre forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza, ammessi al concorso, perdono il grado.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nel Corpo quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Art. 15.

I concorrenti non in servizio nella guardia di finanza, allo atto della presentazione alle visite mediche, alle prove di esame ed all'accertamento psico-attitudinale devono esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità;
passaporto;
tessera personale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

I militari della guardia di finanza devono esibire la tessera personale di riconoscimento; gli allievi finanzieri devono esibire uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nel Corpo.

Art. 16.

I concorrenti che non siano in servizio nella guardia di finanza, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonchè per raggiungere la sede della scuola sottufficiali della guardia di finanza del Lido di Ostia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II), lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di color giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio.

Saranno a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per consulti o interventi operatori, anche se per ragioni d'urgenza sia stato disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1979

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1979
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 19

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(compilare in stampatello o a macchina
in carta da bollo)

Al Comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento - ROMA-NOMENTANO

Il sottoscritto (1) . nato a . . . . (provincia . .) il . . domiciliato a . . (provincia . .) in via o piazza . . . n. . . (c.a.p. . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .

c) di non aver riportato condanne penali (3);

per i concorrenti per il contingente ordinario:

d) di aver conseguito il diploma di . . . . . di cui allega copia;

per i concorrenti per il contingente di mare:

d) di aver conseguito, allegandone copia, o essere in grado di conseguire nell'anno scolastico 1978-79 il diploma di . . .

Allega debitamente compilato e sottoscritto, il modello meccanografico dal quale risultano gli ulteriori elementi per la partecipazione al concorso.

Data, ...

Il candidato . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (4).

---

(1) Cognome e nome.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
PER L'AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI

Storia ed educazione civica

a) Storia:

Le riforme costituzionali negli Stati italiani; la prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour; la guerra di Crimea; il congresso di Plombières.

La seconda guerra d'indipendenza; l'impresa dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra austro-prussiana; la terza guerra d'indipendenza; la presa di Roma; la questione romana.

I primi anni del Regno d'Italia; la Triplice Alleanza.

La guerra italo-abissina; la guerra di Libia.

La prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra; l'avvento del fascismo; la guerra etiopica.

La seconda guerra mondiale; la guerra di liberazione.

L'assemblea costituente; la proclamazione della Repubblica.

b) Educazione civica:

Diritti e doveri del cittadino.

L'ordinamento della Repubblica italiana; il Presidente, il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario; la Corte costituzionale, le regioni, le provincie, i comuni.

Geografia

Per quanto è possibile il candidato dovrà essere interrogato con l'ausilio di una carta geografica muta.

Parte generale, cenni sintetici ed elementari su:

globi, carte geografiche, orografiche, topografiche, mappe e piante, simboli principali cartografici, la scala, meridiani e paralleli, latitudine, longitudine, orientamento, fusi orari;

concetto di monte, collina, pianura, altopiano, bassopiano, vulcano, fiume, torrente, laghi, mare, costa, golfo, porto, capo, promontorio, isola, arcipelago, penisola;

elementi di topografia.

L'Italia:

confini, superficie, popolazione e religione;

le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti;

mare, coste, golfi, isole e penisole;

fiumi e laghi;

pianure;

prodotti del suolo, del sottosuolo, del mare;
industria, artigianato e commercio;
principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

Aritmetica

Lettura e scrittura dei numeri interi sino ai miliardi, dei numeri decimali sino ai millesimi e dei numeri frazionari. Incolonnamento dei numeri interi e decimali.

Le quattro operazioni coi numeri interi, decimali e frazionari, loro proprietà e loro uso connesso ai concetti di aggiungere, togliere, replicare, distribuire.

Misure di lunghezza, di capacità, di peso, di superficie, agrarie, di volume.

Equivalenze. Rapporto tra misure di superficie e agrarie. Rapporto tra misure di volume e di capacità. Concetto di peso specifico e relazione tra peso, volume e peso specifico.

Misure di tempo. Rapporto tra tempo, spazio e velocità.

Misure degli angoli.

Numeri complessi, addizione e sottrazione.

Potenze, criteri di divisibilità, numeri primi, multipli.

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

Frazioni proprie, improprie e apparenti, numeri misti.

Espressioni aritmetiche con l'uso delle frazioni, spesa, guadagno, ricavo, perdita, tara, peso lordo, peso netto.

Proporzioni.

Interesse e sconto.

Risoluzione di un problema pratico dal quale si desuma la capacità di ragionamento e dell'uso appropriato delle quattro operazioni.

Geometria

Il candidato dovrà dimostrare di possedere i concetti di: punto, linea, superficie, corpo, retta, semiretta, segmento, rette parallele, concorrenti, complementari, oblique.

Angoli: giro, piatto, retto, acuto, ottuso, angoli consecutivi, adiacenti, complementari, supplementari, opposti al vertice, concavi, convessi.

Poligoni: denominazione in base al numero dei lati. Concetto di lato, raggio, apotema, perimetro, area.

Calcolo pratico del perimetro e dell'area (regola diretta e, escluso il quadrato, regola inversa).

Circonferenza e cerchi, raggio, diametro, corda, arco. Settore circolare, corona circolare.

Solidi: parallelepipedo, cubo, prisma, piramide, cilindro, cono, sfera.

Calcolo pratico della superficie laterale, totale e del volume.

Facili problemi come per l'aritmetica.

p. *Il Ministro delle finanze*
AMADEI

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI

Prova scritta ed orale di lingua estera

1) Scritta (durata: tre ore):

Traduzione di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2) Orale (durata: venti minuti):

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

p. *Il Ministro delle finanze*
AMADEI

(5265)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quindici posti di infermiere diplomate presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di infermiere diplomate in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle infermiere diplomate delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato da una scuola convitto professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Al presente concorso possono partecipare anche candidati di sesso maschile (legge 25 febbraio 1971, n. 124).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5259)

Concorso a quattro posti di infermiere abilitate a funzioni direttive presso l'Università degli studi di Palermo.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di infermiere abilitate a funzioni direttive in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle infermiere abilitate a funzioni direttive e assistenti sanitarie visitatrici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione a funzioni direttive o diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Al presente concorso possono partecipare anche candidati di sesso maschile (legge 25 febbraio 1971, n. 124).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5260)

Concorso a settantanove posti di infermiere generico presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a settantanove posti di infermiere in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore, nonché patentino di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5258)

Concorso a diciotto posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per esami, a diciotto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, presso l'Università degli studi di Palermo.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al presente concorso, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5257)

Concorso a sei posti di bidello presso l'Università degli studi di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a sei posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università degli studi di Palermo.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5256)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

Istituto di elettrotecnica . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile o ingegneria elettrotecnica o ingegneria meccanica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di anatomia ed istologia patologica posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5262)

Concorso a tre posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

Istituto di industrie agrarie . . . . . posti n. 1
Istituto di costruzioni rurali . . . . » 1

Centro di calcolo elettronico . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5261)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee, posti n. 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(5264)

Concorso a cinque posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

Istituto di costruzioni di macchine .	posti n. 1
Istituto di fisica tecnica ed impianti nucleari	» 2
Istituto di tecnica delle costruzioni . . .	» 1
Istituto di elettronica e telecomunicazioni	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(5263)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di geriatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di geriatria, idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di geriatria in base al possesso dei requisiti previsti dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di geriatria a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 10 maggio 1978 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Azzini Carlo Ferruccio, nato a Verona il 7 maggio 1934;
Moscati Luigi, nato a Amatrice il 20 dicembre 1923.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5275)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso a tre posti di sarto in genere nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni per le sedi di La Spezia, Taranto, Brindisi, Messina, Augusta e Cagliari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto il decreto ministeriale in data 31 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1976, registro n. 45, foglio n. 104, con il quale è stato indetto fra l'altro, un concorso a tre posti di sarto in genere nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa per le sedi di La Spezia, Taranto, Brindisi, Messina, Augusta e Cagliari;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1977, registro n. 28 Difesa, foglio n. 396 (e successive modificazioni) di nomina della commissione;

Riconosciuta la regolarità del procedimento e visti i risultati cui è pervenuta la commissione esaminatrice del succitato concorso, e, in particolare il verbale n. 9 del 20 giugno 1978;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1978, concernente la delega di firma ai sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla competente commissione esaminatrice, dei candidati risultati idonei nel concorso a tre posti di sarto in genere nella cate-

goria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa (*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 5 novembre 1976);

1. Mola Sante, nato a Martina Franca il 1° novembre 1941, coniugato due figli . . . punti 17,00
2. Marino Francesco, nato a Rocca Imperiale il 28 ottobre 1940, coniugato . . . » 17,00
3. Bornino Vincenza, nata a Martina Franca il 23 febbraio 1950 . . . » 17,00
4. Marra Gerolama, nata a Pulsano il 9 ottobre 1949 . . . » 16,60
5. Marino Rosalba, nata a Taranto il 6 aprile 1946 . . . » 16,55
6. Gentile Mariantonia, nata a Palagiano il 16 settembre 1955 . . . » 16,50
7. Guarini Natale, nato a Carosino il 24 dicembre 1950 . . . » 16,45
8. Diomede Vincenzo, nato a Faggiano il 30 settembre 1951 . . . » 16,40
9. Galizia Giuseppe, nato a Carovigno il 17 gennaio 1944 . . . » 16,35
10. Ciminelli Lucia, nata a Taranto il 20 maggio 1941 . . . » 16,30
11. Cavallo Antonietta, nata a Lizzano il 24 gennaio 1937 . . . » 16,25
12. Cellie Giuseppe, nato a Ostuni il 22 aprile 1943 . . . » 16,20
13. Biasco Antonio, nato a Presicce il 3 maggio 1946 . . . » 16,00
14. Paini Lucia, nata a Lamezia Terme il 28 settembre 1944 . . . » 15,95
15. Crastolla Giovanbattista, nato a Mesagne l'11 dicembre 1942 . . . » 15,90
16. Pastano Antonio, nato a Francavilla Fontana il 16 dicembre 1945 . . . » 15,85
17. Palmisano Cosimo, nato a Manduria l'11 luglio 1938 . . . » 15,80
18. Speranza Cosimo, nato a S. Pietro Vernotico l'8 ottobre 1942 . . . » 15,75
19. Fanelli Cosimo, nato a Talsano il 3 maggio 1952 . . . » 15,50
20. Resina Liliana n. Zoppo, nata a Taranto il 2 aprile 1948 . . . » 15,15
21. Convertino Antonio, nato ad Amendolara l'8 ottobre 1938 . . . » 15,10
22. Del Gaudio Margherita, nata a Taranto il 1° aprile 1945 . . . » 15,05
23. Cetino M. Stella, nata a Taranto il 27 agosto 1956 . . . » 15,00
24. Monteforte Salvatore, nato a Grottaglie il 16 giugno 1943 . . . » 14,95
25. Schiavone Francesco, nato a Martina Franca l'11 settembre 1952 . . . » 14,85
26. Lieti Giovanni, nato a Carosino l'8 marzo 1940 . . . » 14,75
27. Lasala Maria, nata a Taranto il 20 gennaio 1948 . . . » 14,70
28. Piccinno Emilia, nata a Taranto il 13 marzo 1944 . . . » 14,65
29. Loprete Amelia, nata a Taranto il 24 aprile 1956 . . . » 14,60
30. Massafra Salvatore, nato a Manduria il 17 dicembre 1950 . . . » 14,35
31. Mottolese Maria, nata a Palagiano il 27 luglio 1947 . . . » 14,25
32. Rossetti Giovanni, nato a Galatina il 16 febbraio 1944 . . . » 14,10
33. Magaletti Maria, nata a Taranto il 19 maggio 1937 . . . » 14,00
34. Raguso Antonio, nato a Taranto il 26 dicembre 1936 . . . » 13,75
35. Urso Euprepio, nato a Francavilla Fontana il 1° gennaio 1945 . . . » 13,55
36. Tarantino Daniele, nato a Faggiano il 10 ottobre 1942 . . . » 13,50
37. Spataro Lucia, nata a Taranto il 26 giugno 1949 . . . » 13,00
38. Luceri Maria Saletta, nata a Torricella il 12 aprile 1954 . . . » 12,50
39. Ludovico Pasquale, nato a Roccaforzata il 12 febbraio 1943 . . . » 12,40
40. Viola Antonio, nato a Terranova di Pollino il 26 gennaio 1941 . . . punti 12,10
41. Maiano Costantino, nato a Talsano il 20 febbraio 1937 . . . » 12,00

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi, sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al lavoro:

1) Mola Sante . . . punti 17,00
2) Marino Francesco . . . » 17,00
3) Bornino Vincenza . . . » 17,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1979
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 108

(4268)

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di elettronico, elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni per le sedi di La Spezia, Taranto, Brindisi, Messina, Augusta e Cagliari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dello art. 15 della legge medesima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto ministeriale in data 31 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1976, registro 45, foglio n. 104, con il quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso a quattro posti di elettronico, elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa per le sedi di La Spezia, Taranto, Brindisi, Messina, Augusta e Cagliari;
Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1977, registro n. 28 Difesa, foglio n. 396 (e successive modificazioni) di nomina della commissione;
Riconosciuta la regolarità del procedimento e visti i risultati cui è pervenuta la commissione esaminatrice del succitato concorso, e, in particolare il verbale n. 12 del 28 novembre 1978;
Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1978, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla competente commissione esaminatrice, dei candidati risultati idonei nel concorso a quattro posti di elettronico, elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa (*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 5 novembre 1976):

1. Lanzo Damiano, nato a Taranto il 6 agosto 1954 . . . punti 19,50
2. Schinaia Antonio, nato a Taranto il 1° giugno 1945 . . . » 19,00

3. Riotto Rocco, nato a Talsano il 6 gennaio 1948 punti 18,00
4. Esposito Francesco, nato a Taranto il 27 gennaio 1950 . . . . » 16,25
5. Galeota Michele, nato a Ginosa il 29 maggio 1957 . . . . » 15,90
6. Piri Salvatore, nato a S. Giorgio Jonico, il 21 maggio 1946 . . . . » 15,87
7. Nesca Cosimo, nato a S. Giorgio Jonico il 1° agosto 1945 . . . . » 15,86
8. Labile Antonio, nato a Taranto il 16 gennaio 1932 . . . . » 15,85
9. Donnaloia Giacomo, nato a Ostuni il 3 marzo 1957 . . . . » 15,20
10. Gasparini Mario, nato a Taranto il 1° gennaio 1954 . . . . » 15,00
11. Montemurro Salvatore, nato a Massafra il 21 ottobre 1955 . . . . » 14,80
12. Perrone Luciano, nato a Taranto il 23 dicembre 1947 . . . . » 14,05
13. Olivieri Nicola, nato a Taranto il 6 marzo 1955 . . . . » 14,03
14. De Bartolomeo Emanuele, nato a Taranto il 17 novembre 1943 . . . . » 14,00
15. D'Alconzo Antonio, nato a Taranto il 9 luglio 1955 . . . . » 13,30
16. Leoni Pasquale, nato a Statte il 14 febbraio 1943 . . . . » 13,07
17. Liuzzi Nicola, nato a Taranto il 31 ottobre 1945 . . . . » 13,06
18. Girgenti Francesco Saverio, nato a Giovinazzo l'8 dicembre 1953 . . . . . . » 13,00
19. Di Gregorio Ettore, nato a Talsano il 14 agosto 1944 . » 12,05
20. Natuzzi Vito Giovanni, nato a Santeramo in Colle il 14 giugno 1955 . . . . » 12,04
21. Liddi Giovanni, nato a Taranto il 19 febbraio 1956 . . . . » 12,02
22. Pavone Francesco, nato a Foggia il 1° ottobre 1957 . . . . . . » 12.00

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi, sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti necessari per la ammissione al lavoro:

1) Lanzo Damiano . . . . . punti 19,50
2) Schinaia Antonio . . . . » 19,00
3. Riotto Rocco . . . . » 18,00
4. Esposito Francesco . . . . . . » 16,25

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1979

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1979
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 106

(4267)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a sei posti di guardia di sanità, carriera ausiliaria, nell'ufficio dei veterinari di confine.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 dell'8 maggio 1979, riporta le graduatorie di merito e le dichiarazioni dei vincitori del concorso pubblico a sei posti di guardia di sanità, carriera ausiliaria, nell'ufficio dei veterinari di confine, indetto con decreto 28 marzo 1978, n. 20010/Pr.

(4982)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a tre posti di coadiutore o ufficiale, carriera esecutiva, nella ragioneria provinciale dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 dell'8 maggio 1979, riporta le graduatorie di merito e le dichiarazioni dei vincitori del concorso pubblico a tre posti di coadiutore o ufficiale, carriera esecutiva, nella ragioneria provinciale dello Stato, indetto con decreto 28 marzo 1978, n. 20011/Pr.

(4983)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a sette posti di consigliere, carriera direttiva, all'intendenza di finanza.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 dell'8 maggio 1979, riporta le graduatorie di merito e le dichiarazioni dei vincitori del concorso pubblico a sette posti di consigliere, carriera direttiva, all'intendenza di finanza, indetto con decreto 14 marzo 1978, n. 2266/Gab.

(4984)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a otto posti di commesso, carriera ausiliaria, delle *imposte dirette di Bolzano*.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 2 maggio 1979, pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori per il concorso a otto posti di commesso, carriera ausiliaria, delle imposte dirette di Bolzano, indetto con decreto 15 marzo 1978, n. 636/Gab.

(4985)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a tre posti di commesso, carriera ausiliaria, della direzione provinciale del tesoro della provincia di Bolzano.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 24 aprile 1979, pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico a 3 posti di commesso, carriera ausiliaria, della direzione provinciale del tesoro della provincia di Bolzano, indetto con decreto 20 febbraio 1978, n. 2264/Gab.

(4986)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a due posti di commesso, carriera ausiliaria, della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 17 aprile 1979, pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, a due posti di commesso, carriera ausiliaria, della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano, indetto con decreto 12 giugno 1978, n. 20009/Pr.

(4987)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a centoventitre posti di operaio dell'armamento, carriera ausiliaria, delle ferrovie dello Stato.

Il supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 14 del 27 marzo 1979 della regione Trentino-Alto Adige riporta le graduatorie di merito dei vincitori del concorso pubblico a centoventitre posti di operaio dell'armamento, carriera ausiliaria, delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto 21 aprile 1977, n. 7200/Gab.

(4988)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. ANNUNZIATA» DI SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(1846/S)

OSPEDALE «A. MARESCA» DI TORRE DEL GRECO

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(1847/S)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI CORATO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corato (Bari).

(1848/S)

OSPEDALE CIVILE «COSTA» DI PORRETTA TERME

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Porretta Terme (Bologna).

(1849/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina del lavoro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(1839/S)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Concorso ad un posto di aiuto broncotisiopneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto broncotisiopneumologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesi (Ancona).

(1850/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina presso l'ospedale di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(1851/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA» DI TERNI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(1836/S)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto di medicina addetto al servizio di emodialisi;

tre posti di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(1837/S)

OSPEDALE « S. MATTEO DEGLI INFERMI » DI SPOLETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia).

(1840/S)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale con aggregata sezione di chirurgia della mano;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(1852/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorso ad un posto di assistente del centro malattie sociali

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro malattie sociali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(1853/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno);

un posto di assistente della sezione autonoma di oculistica (con previsione del rapporto di lavoro a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(1854/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CONEGLIANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Conegliano (Treviso).

(1844/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Conegliano (Treviso).

(1845/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1979, n. 8.

Linee di indirizzo e finanziamento della redazione piano regionale dei trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 12 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale elabora ai sensi dell'art. 25, n. 4, dello statuto il piano regionale dei trasporti, in conformità alle indicazioni programmatiche contenute nelle mozioni approvate dal consiglio regionale ed agli indirizzi della politica nazionale riguardanti il settore.

Il piano regionale dei trasporti è direttamente funzionale allo sviluppo socio-economico ed al riassetto territoriale della Regione e costituisce lo strumento fondamentale per l'esercizio delle competenze regionali nel settore ai sensi degli articoli 84 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il piano persegue i seguenti obiettivi:

a) partecipare attivamente alla programmazione nazionale dei trasporti in attuazione della normativa di principio di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

b) regolamentare il trasporto pubblico nella prospettiva ed attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie del fondo nazionale dei trasporti, seguendo la direttiva fondamentale del potenziamento dei trasporti collettivi con direzione pubblica, privata e a gestione anche mista;

c) coinvolgere, sia nella fase di formulazione sia in quella di gestione del piano, gli enti locali e le forze sociali, anche attraverso la costituzione di un comitato consultivo di coordinamento e l'indizione di conferenze regionali nei quali possano essere attivamente presenti gli organi ed uffici settoriali statali;

d) integrare le strutture ed i mezzi di trasporto migliorando la qualità dei servizi ed eliminando ogni forma di concorrenza onerosa per la collettività, sia nella gestione sia nella programmazione degli investimenti, di cui dovrà essere garantita la produttività economica e sociale;

e) individuare per le infrastrutture ferroviarie, stradali, portuali ed aeroportuali un ruolo consono alle obiettive esigenze di sviluppo nazionale, regionale e locale.

Art. 2.

Nel quadro della valorizzazione ed utilizzazione delle strutture universitarie regionali, la redazione tecnica della proposta di piano dei trasporti è affidata, con le modalità previste dallo art. 55 dello statuto, e mediante apposita convenzione, alle università degli studi di Ancona e di Urbino, per gli aspetti ingegneristici e per quelli economico-commerciali, che saranno comunque intesi come strettamente integrati.

Art. 3.

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di lire 90 milioni.

L'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà determinata in conformità al disposto dell'art. 2, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, con apposito articolo della legge di approvazione dei singoli bilanci.

Alla copertura dell'onere relativo all'anno 1979 si provvede mediante utilizzazione per l'importo di lire 90 milioni, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 del bilancio di previsione per l'esercizio 1979: « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti oneri di parte corrente concernenti le funzioni normali », partita n. 1-2, elenco n. 2; per gli anni successivi con impiego di quota parte delle entrate proprie regionali.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede per l'anno 1979 con i fondi da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo a carico del cap. 1222211 che con la presente legge si istituisce con la denominazione « Spese per la elaborazione del piano regionale dei trasporti » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 90 milioni, e per gli anni successivi con i fondi da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 marzo 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1979, n. 9.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 19 maggio 1978, n. 13: « Incentivazione turistico-alberghiera ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 12 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo e il secondo comma dell'art. 6 della legge 19 maggio 1978, n. 13, sono così modificati:

« Le iniziative di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) dell'art. 2 finanziate ai sensi dell'art. 3 della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata del mutuo.

Le iniziative di cui alle lettere *a*), *d*), *f*) dell'art. 2 finanziate ai sensi dell'art. 3 della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata di dieci anni ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 6 marzo 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1979, n. 10.

Integrazione finanziaria dell'art. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21: « Interventi per la forestazione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 12 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'anno 1979 la spesa di lire 500 milioni per l'attuazione di un programma straordinario regionale di forestazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21 e per la manutenzione di impianti esistenti.

Art. 2.

Il punto 2) del secondo comma, art. 19, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21, è così modificato: « la concessione di contributi fino al 75 per cento della spesa per la piantagione di specie a rapida crescita nelle zone adatte, con particolare riguardo alle pertinenze idrauliche demaniali, a favore di proprietari singoli o associati o di enti, per investimenti non inferiori a mq 5.000 ».

Art. 3.

I fondi occorrenti per il pagamento delle spese di cui allo art. 1 della presente legge sono iscritti a carico del cap. 2223208 avente la denominazione: « Spese per la realizzazione di un programma straordinario di forestazione — art. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21 — » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979 e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la riduzione di lire 500 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700101, elenco 4, partita 1, dello stato di previsione della spesa 1979: « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti ai programmi regionali di sviluppo ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 marzo 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1979, n. **11.**

Modifica alla legge regionale del 20 luglio 1973, n. 17, recante norme per il finanziamento delle attività dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 12 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, alla assegnazione, con spesa a carico del bilancio del consiglio, di personale proveniente dal ruolo regionale entro i limiti seguenti:

gruppi fino a tre consiglieri: una unità;
gruppi da quattro a sei consiglieri: due unità;
gruppi da sette a dieci consiglieri: tre unità;
gruppi oltre dieci consiglieri: quattro unità.

Il personale con qualifica funzionale di dirigente non può essere superiore ad una unità per ciascun gruppo.

Previa richiesta nominativa dei singoli gruppi, l'ufficio di presidenza del consiglio provvede all'assegnazione del personale compatibilmente con le esigenze di servizio. Qualora il personale richiesto presti servizio presso la giunta regionale, l'assegnazione è disposta di intesa tra l'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta stessa.

Art. 2.

Nel limite numerico di cui all'articolo precedente i gruppi consiliari, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie e qualora esigenze di servizio non permettano il ricorso a personale dell'amministrazione regionale, possono avvalersi di personale esterno.

Il contratto di assunzione e il relativo disciplinare sono deliberati dall'ufficio di presidenza su domanda del presidente del gruppo contenente la indicazione nominativa del personale esterno e la qualifica da attribuire a ciascuno.

L'attribuzione del livello funzionale e il trattamento economico del personale a contratto, sono regolati dalle norme di cui alla legge regionale n. 12 del 27 maggio 1974.

La durata degli incarichi di cui al comma precedente non può superare la legislatura.

Art. 3.

I contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 17, sono elevati, con decorrenza 1° gennaio 1979 rispettivamente a L. 450.000 e L. 150.000.

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Sono altresì poste a carico dei fondi del consiglio regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, le spese postali e telegrafiche nonchè quelle per l'allacciamento di apparecchi telefonici alle sedi dei gruppi, per cancelleria, per canoni, conversazioni e servizi telefonici di ogni singolo gruppo ».

Art. 5.

Il diritto dei gruppi alla assegnazione del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 195 milioni, si provvede per lo anno 1979, con lo stanziamento iscritto a carico del cap. 1100105 dello stato di previsione della spesa per il detto anno e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 8 marzo 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1979, n. **12.**

Modifica alla legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 1979, n. 150, avente per oggetto: « Modifica alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 17, recante norme per il finanziamento delle attività dei gruppi consiliari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 12 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 della legge regionale avente per oggetto: « Modifica alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 17, recante norme per il finanziamento delle attività dei gruppi consiliari », approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 1979, n. 150, è sostituito dal seguente:

« Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, alla assegnazione, con spesa a carico del bilancio del consiglio, di personale proveniente dal ruolo regionale entro i limiti seguenti:

gruppi fino a tre consiglieri: una unità a livello funzionale di dirigente o inferiore;

gruppi da quattro a sei consiglieri: due unità di cui una a livello funzionale di dirigente e una di istruttore o, rispettivamente, a livello inferiore;

gruppi da sette a dieci consiglieri: tre unità di cui una a livello funzionale di dirigente, una di istruttore, una di collaboratore o rispettivamente a livello inferiore;

gruppi oltre dieci consiglieri: quattro unità di cui una a livello funzionale di dirigente, una di funzionario direttivo, una di istruttore, una di collaboratore.

Previa richiesta nominativa dei singoli gruppi, l'ufficio di presidenza del consiglio provvede all'assegnazione del personale compatibilmente con le esigenze di servizio. Qualora il personale richiesto presti servizio presso la giunta regionale, l'assegnazione è disposta di intesa tra l'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta stessa ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 8 marzo 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1979, n. 13.

Modifica alla legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, recante norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei consiglieri della regione Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 12 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti il consiglio regionale spetta, a titolo di rimborso spese di soggiorno, una diaria mensile fissa forfettaria di L. 80.000.

Ai consiglieri che abitano entro 25 km dalla sede del consiglio regionale è inoltre corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto pari al trenta per cento della diaria di cui al comma precedente.

Ai consiglieri residenti in comuni distanti piùù di 25 km dal capoluogo di regione è corrisposto, oltre alla diaria prevista al primo comma, un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo d benzina super carburante vigente nel tempo, moltiplicato per la percorrenza media mensile calcolata in quattordici volte il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede del consiglio regionale arrotondato per eccesso alla decina di chilometri.

Il rimborso forfettario fissato nel comma precedente è ridotto del trenta per cento quando il consigliere in relazione alla carica ricoperta usufruisce, per disposizione di legge o regolamento regionali, dell'autovettura di servizio.

Al consigliere regionale compete inoltre l'abbonamento ferroviario e quello per la circolazione sulla rete autostradale.

La residenza del consigliere, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente terzo comma, si intende sempre acquisita in un comune della regione ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri regionali che per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta si rechino in missione, autorizzata dall'ufficio di presidenza del consiglio, fuori del capoluogo di regione, spetta:

a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super carburante vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria;

b) una diaria, per ogni giornata intera o frazione non inferiore alle otto ore, di L. 36.000.

Il consigliere può richiedere il rimborso per l'alloggio in albergo di prima categoria; in tal caso l'indennità di cui alla lettera *b*) viene ridotta di un terzo.

Lo stesso trattamento compete al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale, agli assessori e ai membri dell'ufficio di presidenza per le missioni effettuate fuori del territorio regionale.

L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l'uso delle autovetture di servizio da parte dei consiglieri che ricoprono cariche ai sensi dello statuto e per tutti gli altri casi particolari.

Le indennità per missioni effettuate all'estero, autorizzate dall'ufficio di presidenza del consiglio, sono liquidate nella misura stabilita, tempo per tempo, con decreto ministeriale da emanarsi in attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, per il personale dell'amministrazione dello Stato avente qualifica di dirigente generale ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese previste dalla presente legge a favore dei consiglieri regionali, decorre, ai sensi dell'art. 63 dello statuto, dalla data di elezione e cessa il giorno precedente le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento.

Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, le indennità e il rimborso delle spese sono corrisposti fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del consiglio.

La corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese stabilite dalla presente legge per il presidente, i vice presidenti e i segretari del consiglio spetta fino alla data della elezione del nuovo ufficio di presidenza e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il presidente e i membri della giunta regionale spetta fino alla data di elezione della nuova giunta e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti sino alla data di elezione del nuovo presidente nel caso di rinnovazione della commissione nel corso della legislatura per disposizione di regolamento interno del consiglio e, successivamente, fino al giorno precedente le elezioni per la rielezione del consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento ».

Art. 4.

L'art 7 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« E' istituito presso il consiglio regionale il "Fondo di accantonamento dei consiglieri della regione Marche" per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato o ad altri aventi diritto e per le altre prestazioni previste dalla presente legge.

Il fondo è amministrato da un comitato di amministrazione composto dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare e resta in carica per l'intera legislatura.

Il presidente del consiglio regionale ha la rappresentanza legale del fondo ».

Art. 5.

L'art. 8 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il fondo di accantonamento è alimentato:

a) dai contributi obbligatori dei consiglieri regionali in misura pari al diciotto per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai sensi della lettera *e*) del precedente art. 1;

b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa ai sensi del successivo art. 15 nella stessa misura stabilita per i consiglieri in carica;

c) dagli interessi maturati, dai frutti degli investimenti e dalle somme comunque introitate ».

Art. 6.

L'art. 11 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 55 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno un quinquennio.

A tal fine si considera per quinquennio il periodo, superiore a quattro anni e sei mesi, compreso tra la data di elezione del consiglio regionale e il giorno precedente a quello della successiva consultazione elettorale ».

Art. 7.

L'art. 12 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dalla età i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato il mandato per almeno un quinquennio calcolato ai sensi del precedente art. 11 o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta comunque indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora la inabilità di cui al comma precedente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio de mandato stesso.

Nel casi di inabilità permanente parziale, in relazione a quanto previsto dai commi precedenti, il comitato di amministrazione del fondo delibera inappellabilmente sulla spettanza e sulla misura dell'assegno, tenendo conto delle risultanze dell'accertamento medico di cui al successivo art. 13 ».

Art. 8.

Al primo e secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 23 luglio 1978, n. 18, le parole « ufficio di presidenza del consiglio » sono sostituite dalle parole « comitato di amministrazione del fondo ».

Art. 9.

L'art. 14 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 12 l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione; a tale effetto la frazione di anno non inferiore a sei mesi e un giorno è computata per anno intero, quella minore non è considerata.

Nel caso previsto dal secondo comma dello stesso art. 12, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinquennio di cui al precedente art. 11, l'assegno vitalizio è corrisposto nella misura minima previata dal successivo art. 18; ove gli anni di contribuzione risultino superiori al quinquennio si procede a norma del comma precedente ».

Art. 10.

L'art. 15 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il consigliere che abbia versato i contributi per un periodo inferiore al quinquennio di cui all'art. 11, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compie il quinquennio di contribuzione e il cinquantacinquesimo anno di età.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto, di cui al successivo art. 20, del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio. In tal casi il versamento viene effettuato con le modalità stabilite dal comitato di amministrazione del fondo che può anche prevedere trattenute sull'assegno di reversibilità liquidato ».

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è soppresso.

Art. 12.

L'art. 20 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Le persone a favore delle quali viene erogato l'assegno vitalizio di reversibilità in caso di decesso del consigliere sono:

a) il coniuge in concorso, ove esistano, con i figli legittimi o naturali o in mancanza di questi con gli affiliati;

b) i figli legittimi o naturali in mancanza del coniuge;

c) gli affiliati in mancanza dei figli legittimi o naturali;

d) gli ascendenti di primo grado legittimi o naturali in mancanza degli aventi diritto di cui alle precedenti lettere;

e) i fratelli e sorelle qualora non esistano altri aventi diritto secondo le disposizioni che precedono.

L'assegno vitalizio di reversibilità spetta al coniuge finchè nello stato vedovile, purchè non divorziato o non separato giuridizialmente con sentenza con la quale la separazione gli sia addebitata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e salva, in ogni caso, diversa disposizione della autorità giudiziaria.

Per i figli legittimi o naturali si intendono quelli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti e dichiarati giudizialmente, anche se concepiti al tempo del decesso del dante causa a termini dell'art. 462 del codice civile, nonchè adottati. L'assegno spetta a costoro quando siano:

1) minori di 21 anni salva ulteriore prosecuzione verificandosi le condizioni di cui al successivo punto 2);

2) maggiorenni, non oltre il ventiseiesimo anno di età, purchè studenti;

3) inabili in modo permanente al lavoro già conviventi a carico del consigliere deceduto e in particolari condizioni di bisogno accertate dal comitato di amministrazione del fondo.

L'assegno vitalizio di reversibilità spetta ai genitori o al genitore superstite che siano in età superiore ai sessanta anni o inabili a proficuo lavoro. Mancando anche i genitori aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta ai fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro che vivano a carico del consigliere deceduto.

In caso di decesso di alcuni dei beneficiari dell'assegno di reversibilità quest'ultimo è attribuito agli eventuali ulteriori aventi diritto, anteriormente esclusi in base all'ordine di priorità stabilito dal presente articolo; in tal caso le condizioni per fruire dell'assegno debbono sussistere anche al momento del decesso del precedente titolare ».

Art. 13.

L'art. 21 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno un quinquennio se il decesso avviene per cause dipendenti dallo esercizio del mandato accertate dal comitato di amministrazione del fondo ».

Art. 14.

L'ultimo comma dell'art. 22 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dai seguenti:

« Qualora si modifichino i presupposti per il godimento e la misura dell'assegno, il comitato di amministrazione del fondo adotta i conseguenti provvedimenti.

Il comitato di amministrazione del fondo può chiedere ai titolari dell'assegno di reversibilità di documentare periodicamente il perdurare delle condizioni suddette e di sottoporre eventualmente gli aventi diritto, che non possono opporre rifiuto pena decadenza dell'assegno, al controllo da parte del collegio medico di cui al precedente art. 13 ».

Art. 15.

L'art. 23 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità, il coniuge presenta domanda in carta libera al presidente del consiglio regionale corredandola dei seguenti documenti:

a) certificato di morte del consigliere;

b) certificato di matrimonio;

c) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con addebito ai sensi dell'art. 151 del codice civile;

d) stato di famiglia.

Quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto o non sia convivente con i figli ed affiliati aventi diritto, la domanda è presentata da costoro se maggiorenni o da chi ne ha la tutela se minorenni ed è corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di morte del consigliere;

b) certificati idonei a prova l'inesistenza del diritto del coniuge del consigliere;

c) certificato di nascita degli aventi diritto;

d) stato di famiglia;

e) atto notorio da cui risulti che i figli maggiorenni convivano a carico del dante causa.

Negli altri casi previsti dal precedente art. 20 la domanda presentata dagli interessati deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di morte del consigliere;

b) certificato di nascita dell'avente diritto;

c) atto notorio da cui risulti l'eventuale inabilità a proficuo lavoro e la convivenza a carico del dante causa se richiesta.

La concessione dell'assegno nei casi di inabilità previsti dall'art. 20 è sempre condizionata all'accertamento dell'inabilità dell'avente diritto ai sensi del precedente art. 13. Il comitato di amministrazione del fondo può tuttavia ritenere che sia provata la condizione di inabilità con la documentazione prodotta o a seguito di accertamenti effettuati direttamente ed esonerare quindi l'interessato dall'accertamento di cui all'art. 13.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità devono essere prodotte nel termine perentorio di un anno dalla data di decesso dal dante causa o dal completamento della contribuzione volontaria prevista dal precedente art. 15 ».

Art. 16.

L'art. 24 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare mensile dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli ed agli altri aventi diritto è stabilito in percentuale dell'assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere all'atto del suo decesso nelle seguenti misure:

a) al coniuge superstite in mancanza di altri beneficiari: sessanta per cento;

b) al coniuge in concorso con figli aventi diritto: sessanta per cento elevato del quindici per cento per ogni figlio fino ad un massimo del cento per cento; qualora concorrano con il coniuge figli aventi diritto non conviventi a carico del coniuge superstite, la quota aggiuntiva a questi spettante, nella misura del quindici per cento o della minore percentuale che ciascuno di essi concorre a formare l'ammontare complessivo dell'assegno, è corrisposta direttamente a ciascuno di essi o a che ne esercita la patria potestà o ne ha la rappresentanza legale;

c) al figlio unico superstite, in mancanza di altri beneficiari: sessanta per cento; ove i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del quindici per cento per ogni unità fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito per quote uguali tra gli aventi diritto;

d) negli altri casi: cinquanta per cento. L'assegno è pagato congiuntamente agli aventi diritto o a quello superstite.

L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere, fermo quanto disposto dal codice civile circa la decorrenza degli effetti dei provvedimenti relativi alla filiazione diversa da quella legittima ».

Art. 17.

L'art. 27 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il fondo di accantonamento liquida ai consiglieri che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, un premio di reinserimento pari all'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita dal consigliere cessato per ogni anno di effettivo esercizio del mandato con un massimo di dodici mensilità per legislature consecutive con decorrenza dalla data di prima elezione.

La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.

Qualora il consigliere muoia durante l'esercizio del proprio mandato, il premio di reinserimento nella misura fissata dal primo comma del presente articolo insieme ad una mensilità aggiuntiva dell'indennità di consigliere, è erogato al coniuge non legalmente separato per sua responsabilità, o, in mancanza, ai soggetti e secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 20 della presente legge ».

Art. 18.

Le somme previste dal secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, sono raddoppiate.

La trattenuta obbligatoria indicata nel terzo comma dell'art. 29 della legge regionale di cui al precedente comma è aumentata dello zero dieci per cento.

Art. 19.

Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute negli articoli 1, 2 e 5 della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

Art. 20.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 45 milioni, si provvede per l'anno 1979 con lo stanziamento iscritto a carico del cap. 1100101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno e, per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 marzo 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1979, n. 14.

Modifica alla legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 1979, n. 150, avente per oggetto: « Modifica alla legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, recante norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei consiglieri della regione Marche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 12 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale avente per oggetto: « Modifica alla legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, recante norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei consiglieri della regione Marche » approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 1979, n. 150, è sostituito dal seguente:

« l'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

Ai consiglieri regionale che per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta si rechino in missione, autorizzata dall'ufficio di presidenza del consiglio, fuori del capoluogo di regione, spetta:

a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i messi pubblici di trasporto, ovvero una indennità cholometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super carburante vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria;

b) una diaria, per ogni giornata intera o frazione non inferiore alle otto ore, pari a quella prevista dalla legge statale per i magistrati aventi qualifica di presidenti di sezione della Corte di cassazione.

Il consigliere può richiedere il rimborso per l'alloggio in albergo di prima categoria; in tal caso l'indennità di cui alla lettera *b)* viene ridotta di un terzo

Lo stesso trattamento compete al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale e agli assessori per le missioni effettuate fuori del territorio regionale.

L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l'uso delle autovetture di servizio da parte dei consiglieri che ricoprono cariche ai sensi dello statuto e per tutti gli altri casi particolari.

Le indennità di missioni effettuate all'estero, autorizzate dall'ufficio di presidenza del consiglio, sono liquidate nella misura stabilita, tempo per tempo, con decreto ministeriale da emanarsi in attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, per il personale dell'amministrazione dello Stato avente qualifica di presidente di sezione della Corte di cassazione »

Art. 2.

L'art. 18 della legge regionale avente per oggetto: «Modifica alla legge regionale 23 luglio 1973, n. 18, recante norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei consiglieri della regione Marche», approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 1979, n. 150, è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 8 marzo 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1979, n. 15.

Provvedimenti per l'attuazione di un progetto regionale per lo sviluppo degli insediamenti produttivi nei territori montani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 12 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità del progetto

La Regione promuove la realizzazione di programmi per insediamenti produttivi nel territorio montano, al fine di:

favorire lo sviluppo economico delle aree interne nel quadro della politica di riequilibrio territoriale;

assicurare un ordinato sviluppo urbanistico dei centri interessati;

agevolare la localizzazione delle attività produttive attraverso una adeguata attrezzatura del territorio.

Art. 2.
Obiettivi del progetto

In rapporto alle finalità di cui al precedente articolo la Regione promuove la formazione e la realizzazione di piani per insediamenti produttivi da parte di comuni singoli o associati compresi nella comunità montana.

Art. 3.
Individuazione delle aree di intervento del progetto

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la giunta regionale, sentite le comunità montane, presenta alla approvazione del consiglio regionale l'elenco degli interventi del progetto. L'attuazione del progetto è affidata ai comuni singoli o associati nei cui territori sono comprese le aree interessate. Per la realizzazione del progetto i comuni, su conforme parere della comunità montana, possono stipulare apposita convenzione con la finanziaria regionale.

Per ogni comunità montana non possono essere indicate più di due aree oggetto degli interventi. Per ogni area devono essere indicati la estensione e il costo previsto per l'acquisizione e l'urbanizzazione e la sua compatibilità con gli indirizzi del piano zonale agricolo di cui alla legge regionale 6 febbraio 1978, n. 6 e del piano di sviluppo della comunità montana in quanto esistente.

Art. 4.
Articolazione temporale del progetto

In allegato alla proposta di bilancio annuale la giunta regionale presenta all'approvazione del consiglio il programma annuale di attuazione nel quale sono indicate, oltre che i tempi di attuazione, la localizzazione e l'estensione delle aree per le quali viene assicurato dallo stesso bilancio il finanziamento delle acquisizioni e delle opere di urbanizzazione. Il programma è redatto tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, delle assegnazioni di aree già effettuate, delle variazioni di costo riscontrate e della funzionalità dei lotti progettati e realizzati.

Il programma riguardante le localizzazioni, l'estensione delle aree e le opere ammesse al finanziamento nel primo anno di applicazione della legge viene presentato all'approvazione del consiglio regionale contestualmente al progetto generale di cui al primo comma dell'art. 3.

Art. 5.
Interventi per agevolare la formazione di piani di insediamenti produttivi

I comuni interessati agli interventi di cui all'elenco dello art. 3 sono autorizzati alla formazione di piani per insediamenti produttivi per la superficie indicata nel suddetto elenco.

I comuni possono richiedere l'assistenza tecnica degli uffici della Regione per ogni fase di elaborazione dei piani per gli insediamenti produttivi di cui alla presente legge, tale assistenza viene fornita a titolo gratuito.

Nel caso in cui i piani per insediamenti produttivi non siano previsti negli strumenti urbanistici, l'approvazione del piano particolareggiato costituisce variante allo strumento urbanistico generale vigente.

Art. 6.
Intervento per accelerare l'acquisizione delle aree interessate dai piani per gli insediamenti

L'inclusione delle aree per insediamenti produttivi nel programma annuale di attuazione di cui al primo comma dell'articolo 4 costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della disponibilità dell'area.

I comuni interessati deliberano entro sessanta giorni la delimitazione dei perimetri e l'elenco dei proprietari interessati nonché la pubblicazione di detti elenchi ai fini delle procedure espropriative previste dalla legge 2 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Art. 7.
Finanziamenti per la realizzazione dei piani

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a concedere i finanziamenti necessari per l'acquisizione delle aree contestualmente alla emanazione del decreto di occupazione di urgenza dell'area.

I finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono concessi nella misura indicata dal programma annuale di attuazione di cui all'art. 4 e vengono erogati dal presidente della giunta regionale non appena approvato il piano per gli insediamenti produttivi ai sensi della presente legge.

Nel caso che non siano rispettate le indicazioni del programma annuale di attuazione, il presidente della giunta regionale invita i comuni singoli o associati, cui si riferisce l'attuazione degli interventi, al rispetto delle suddette indicazioni, dandone comunicazione alla comunità montana interessata.

Nel caso che entro sei mesi dalla concessione dei finanziamenti per l'acquisizione o per le urbanizzazioni non si sia provveduto da parte dei comuni singoli o associati agli adempimenti la giunta regionale invita la comunità montana a individuare un'altra localizzazione intendendosi in tal modo il precedente finanziamento automaticamente revocato a ogni effetto.

Art. 8.
Cessione delle aree

La giunta regionale, su proposta della comunità montana e sentito il parere del comune interessato, definisce con proprio atto deliberativo i criteri e i costi di cessione delle aree urbanizzate.

La suddetta deliberazione è soggetta a revisione ogni dodici mesi.

Art. 9.
Strumentazione per il controllo del progetto

La giunta regionale segue le fasi di realizzazione del progetto e verifica l'esecuzione dei programmi annuali di attuazione anche al fine di predisporre tempestivamente le varianti che dovessero rendersi necessarie.

Al fine di consentire i controlli e le verifiche di cui al comma precedente gli enti locali interessati provvedono a raccogliere e a trasmettere al servizio informativo regionale tutte le indicazioni che verranno dallo stesso richieste attraverso appositi modelli di rilevazione.

Art. 10.

Norme finanziarie

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 1.200 milioni; l'entità della spesa per ciascuno degli anni dal 1980 al 1983 sarà stabilita con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte:

per il 1979 con quota di fondi accantonati al cap. 2700101 — partita 7 — del bilancio di previsione annuale 1979: « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti ai programmi regionali di sviluppo »;

per ciascuno degli anni dal 1980 al 1983 con quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte per il 1979 a carico del cap. 2232402, che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per detto anno, con la denominazione: « Contributi ai comuni per gli insediamenti produttivi nei territori montani » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.200 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700101 del bilancio 1979 sono ridotti di pari importo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 10 marzo 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1979, n. **16**.

Disciplina relativa alle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle funzioni amministrative ai comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 12 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, nel quadro della programmazione regionale e nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, disciplina e coordina, mediante indirizzi programmatici annuali e pluriennali, la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura opportune modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori; promuove la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali, in specie di quelle dell'artigianato, della agricoltura, della pesca e del turismo, favorendo e assumendo, sentiti gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali, idonee iniziative.

Art. 2.

Classificazione delle manifestazioni

Ai fini della presente legge, le manifestazioni fieristiche sono classificate come segue:

a) fiera: la manifestazione collettiva aperta al pubblico durante la quale viene svolta l'attività di vendita dei prodotti con consegna differita, salvo che si tratti di prodotti dell'artigianato, di merci deperibili, di campioni di prova fuori commercio, ovvero di degustazione o assaggi;

b) mostra: la manifestazione collettiva che ha lo scopo di segnalare al pubblico le novità e i pregi della produzione, con prevalente funzione di propaganda tecnica, scientifica economica;

c) esposizione: la manifestazione collettiva, anche non periodica, senza una diretta finalità commerciale, volta a offrire al pubblico un panorama del livello tecnologico acquisito e dei progressi tecnici conseguiti dalle attività produttive.

E' definita fiera generale quella aperta a diversi settori merceologici; specializzata quella aperta a un solo settore di attività economica.

E' definita fiera-merce o fiera-mercato quella autorizzata alla vendita con consegna immediata dei prodotti esposti; fiera campionaria quella che espone solo campioni finiti o semilavorati sui quali si effettua la contrattazione.

Le manifestazioni periodiche hanno di norma cadenza annuale e durata non superiore a sedici giorni.

Durante lo svolgimento delle fiere, l'attività di vendita in esse consentita non è sottoposta alle norme previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Alle manifestazioni previste dalla presente legge possono partecipare soltanto i produttori, ovvero i loro rappresentanti generali o locali all'uopo delegati.

Con l'espressione « manifestazioni fieristiche » usata nella presente legge si intendono sia le fiere, sia le mostre, sia le esposizioni.

Art. 3.

Qualificazione delle manifestazioni

Restano ferme le qualificazioni delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto riguarda le qualificazioni successive all'entrata in vigore della presente legge si osservano i seguenti criteri:

a) nell'esprimere ai competenti organi statali il parere in ordine alla dichiarazione della natura internazionale delle fiere ai sensi del'art. 53, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 619, la Regione tiene conto che la iniziativa:

abbia avuto regolarmente luogo per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni consecutivi se a periodicità annuale, e per almeno due volte consecutive se a periodicità pluriennale;

abbia raggiunto un'adeguata dimensione relativamente alla partecipazione degli espositori e/o alla crescente rappresentatività degli stessi;

abbia acquisito un'adeguata rilevanza commerciale o di notorietà anche sul piano internazionale;

b) la qualifica di fiera, mostra o esposizione nazionale è riconosciuta alle manifestazioni che siano rappresentative della produzione nazionale in uno o più settori merceologici e che, per dimensioni acquisite e qualità e quantità delle partecipazioni, siano suscettibili di svolgere un'influenza economica, commerciale o sociale nell'ambito nazionale;

c) la qualifica di fiera, mostra o esposizione regionale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione della Regione in uno o più settori merceologici, che siano suscettibili di svolgere, per consistenza e livello di partecipazione, una influenza economica e commerciale nell'ambito della Regione;

d) la qualifica di fiera, mostra o esposizione provinciale o comprensoriale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione in uno o più settori merceologici della provincia in cui si svolge la manifestazione.

Ferma la competenza dello Stato per ciò che concerne la dichiarazione della natura internazionale delle fiere ai sensi dello art. 53, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'attribuzione della qualifica delle altre manifestazioni fieristiche è effettuata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base della domanda presentata dal soggetto organizzatore, comprovata da idonea documentazione.

Le manifestazioni fieristiche non classificate ai sensi del secondo comma sono qualificate locali.

Una volta attribuita, la qualifica rimane ferma fino alla eventuale variazione richiesta dal soggetto organizzatore ovvero quando siano venuti meno i requisiti della qualifica di appartenenza.

Art. 4.

Autorizzazione

Le manifestazioni fieristiche nel territorio regionale possono essere effettuate solo se autorizzate.

Nel rilascio dell'autorizzazione si valutano:

la validità economica e sociale dell'iniziativa e la sua conformità agli obiettivi del programma regionale di cui all'art. 1;

l'idoneità dei soggetti organizzatori, delle strutture e dei mezzi finanziari;

la corrispondenza tra il carattere territoriale della manifestazione indicato nella domanda di autorizzazione e l'ambito di influenza economica e sociale della manifestazione stessa.

Le domande di autorizzazione devono pervenire ai comuni competenti, ai sensi dell'art. 8, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello della manifestazione.

I provvedimenti di autorizzazione sono adottati entro il 15 giugno di ciascun anno.

Le domande presentate oltre il termine di cui al terzo comma possono essere prese in considerazione soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi.

Le domande di autorizzazione devono essere corredate da:

relazione indicante la denominazione, il tipo, la qualifica, la data di inizio e di chiusura e il luogo della manifestazione, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati e le iniziative collaterali previste;

indicazione della eventuale attività di vendita che si intende effettuare durante lo svolgimento della manifestazione;

piano finanziario riportante l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione del canone o delle quote di adesione;

regolamento della manifestazione;

copia dell'atto di attribuzione della qualifica.

L'autorizzazione concessa può essere revocata ove vengano meno i requisiti valutati in sede di rilascio.

Non sono soggette ad autorizzazione le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni.

Art. 5.
Calendario regionale

Fermo quanto stabilito dall'art. 53, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per ciò che concerne la formazione e la tenuta del calendario delle fiere nazionali e internazionali, è istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi dell'art. 4.

Il calendario è emanato con decreto del presidente della giunta regionale entro il 15 dicembre ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale. A tal fine i comuni, entro il 30 giugno, comunicano alla Regione le autorizzazioni concesse e l'elenco delle manifestazioni non soggette ad autorizzazione.

In caso di coincidenza temporale tra manifestazioni identiche o affini, il presidente della giunta regionale, sentito i comuni e i soggetti organizzatori interessati, dispone le opportune variazioni temporali delle relative autorizzazioni.

Il calendario regionale elenca separatamente e cronologicamente le fiere, le mostre e le esposizioni, con le seguenti indicazioni:

a) luogo in cui si effettua la manifestazione;

b) denominazione ufficiale di essa;

c) date di inizio e di chiusura;

d) tipo e qualifica;

e) settori merceologici interessati;

f) eventuale attività di vendita consentita durante lo svolgimento della manifestazione;

g) estremi del provvedimento di autorizzazione.

Art. 6.
Soggetti organizzatori

Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate da enti pubblici locali, enti territoriali singoli o associati o da altri soggetti legalmente riconosciuti che non perseguono fini di lucro.

Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate anche da comitati o associazioni non legalmente riconosciuti o da privati.

I soggetti privati aventi fini di lucro possono essere autorizzati soltanto quando, nella zona interessata alla produzione oggetto dell'iniziativa, non si svolgano manifestazioni fieristiche analoghe per settori merceologici e dimensioni.

E' esclusa ogni forma di finanziamento o di contributo da parte della Regione a soggetti che perseguono finalità di lucro.

Il riconoscimento, il controllo e la vigilanza di enti costituiti nella Regione per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni compete alla giunta regionale.

Gli enti di cui al precedente comma sottopongono annualmente all'approvazione della giunta regionale il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Sono inoltre sottoposti all'approvazione della giunta regionale le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

La giunta regionale può deliberare lo scioglimento degli enti legalmente riconosciuti che non dispongano di mezzi adeguati per il loro funzionamento. In caso di mancato o impossibile funzionamento e nei casi di gravi irregolarità e/o di inefficienza, tali da impedire il normale funzionamento degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche legalmente costituiti, la giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per motivate esigenze.

La giunta regionale, nell'esercizio delle sue competenze, delibera, sentita la commissione consiliare permanente.

Entro tre mesi dalla chiusura della manifestazione il soggetto organizzatore invia al comune delegato una relazione consuntiva sui risultati raggiunti dalla manifestazione.

Art. 7.
Statuto degli enti

Gli statuti degli enti riconosciuti devono indicare:

le finalità che l'ente si propone;

il patrimonio dell'ente;

gli organi di amministrazione;

la sede legale dell'ente.

Ai fini del riconoscimento, la sede legale dell'ente deve essere situata nel territorio del comune della regione Marche in cui si svolge la manifestazione principale che l'ente organizza.

Del consiglio di amministrazione dell'ente fanno parte di diritto tre componenti designati, con voto limitato a due, dal consiglio comunale del luogo in cui l'ente ha la propria sede legale.

La nomina del presidente degli enti organizzati di manifestazioni fieristiche internazionali e di due componenti del collegio dei revisori dei conti compete alla Regione.

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno di un vice presidente e del segretario generale dello ente.

Gli statuti degli enti organizzatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono resi conformi a quanto disposto nei commi precedenti entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 8.
Funzioni delegate

Le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 4, la vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono delegate ai comuni in cui si svolgono le manifestazioni.

La nomina del presidente degli enti costituiti per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche non qualificate internazionali e di due componenti del collegio dei revisori dei conti è delegata ai comuni in cui hanno sede legale gli enti medesimi. Il presidente è nominato dal consiglio comunale su una terna di nomi designati dal consiglio di amministrazione dell'ente organizzatore, scelti tra i componenti del consiglio stesso.

Più comuni possono associarsi per la gestione delle funzioni delegate.

Il presidente della Regione, nell'ambito degli indirizzi contenuti nella presente legge, emana le direttive generali proposte dalla giunta e approvate dalla commissione consiliare competente.

Per i casi di accertata inerzia dei comuni nel compimento di atti obbligatori e sottoposti a termini fissati dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi il consiglio regionale delibera gli atti sostitutivi necessari.

Per la copertura delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate sono attribuiti annualmente ai comuni, sede di manifestazioni fieristiche secondo il calendario regionale, finanziamenti pari al venti per cento dei contributi concessi ai soggetti organizzatori ai sensi dell'art. 10.

I comuni delegati trasmettono entro il primo marzo di ogni anno alla giunta regionale una relazione sulle funzioni svolte, sulla spese sostenute e sui risultati ottenuti dalle manifestazioni effettuate nel territorio di propria competenza.

Art. 9.

Sanzioni

Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate o organizzi manifestazioni autorizzate in date, località o con denominazione o programmi diversi da quelli indicati nell'atto di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono devoluti ai comuni delegati, a titolo di concorso finanziario per l'esercizio della delega, in aggiunta al finanziamento di cui all'art. 8, sesto comma.

Se la manifestazione non è autorizzata, il sindaco oltre alla applicazione della sanzione amministrativa di cui al primo comma ne dispone l'immediata interruzione.

Se la manifestazione si svolge in date e località con denominazione, programmi e modalità diversi da quelli indicati nello atto di autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al primo comma, il sindaco dispone la immediata cessazione delle modalità non conformi all'autorizzazione.

Art. 10.

Contributi

La Regione può concedere contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche che si svolgono nel suo territorio.

I contributi possono riguardare sia le spese di organizzazione, sia le spese per gli impianti, le attrezzature e la manutenzione straordinaria degli stessi.

Nella concessione di contributi si tiene conto dei seguenti criteri:

a) che la manifestazione corrisponda agli indirizzi e agli obiettivi dei programmi regionali di cui all'art. 1;

b) che la manifestazione rivesta particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla partecipazione degli espositori, alla influenza territoriale, ai settori merceologici interessati, alla dimensione, alla qualificazione e alle iniziative collaterali;

c) che nella manifestazione siano assicurate forme di agevolazione per la partecipazione di imprenditori artigiani e agricoli, singoli od associati, e di organismi cooperativi delle loro categorie.

I contributi sono concessi e determinati dalla giunta regionale su proposta dei comuni delegati.

Gli eventuali contributi non possono essere inferiori a lire 300.000 per ogni manifestazione locale, a L. 500.000 per ogni manifestazione provinciale, a L. 1.000.000 per ogni manifestazione regionale, a L. 5.000.000 per ogni manifestazione nazionale e a L. 10.000.000 per ogni manifestazione internazionale.

L'erogazione del contributo è effettuata dopo la chiusura della manifestazione e su presentazione di idonea documentazione e di relazione comprovante la realizzazione della iniziativa e dei programmi predisposti.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 e per gli stanziamenti aggiuntivi a favore dei comuni per le spese di esercizio della delega di cui all'art. 8, sesto comma, l'entità della spesa annuale è stabilita con apposito articolo della legge di bilancio con decorrenza dall'esercizio 1979.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate nel precedente comma saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa con la denominazione « Contributi a favore di enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni e stanziamenti aggiuntivi a favore dei comuni delegati per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni ».

Art. 12.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, in quanto applicabili.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 marzo 1979

MASSI

(3360)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791590)